Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre un'idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in *Bollettino* n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti *web* che raccolgano dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di *newsletter* a contenuto politico.

Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche).

Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento "principale";

g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.

Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attività associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla società, all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. Provv. Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).

L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politica, è possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
- le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione o altro organismo;
- sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del suo rinnovo.

5. DATI ACQUISITI NELL'ESERCIZIO DI UN MANDATO

I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 s. e del 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare, anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli interessati.

È in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato.

Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

6. USO DI DATI RACCOLTI DA TERZI

Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività di propaganda elettorale.

Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo adeguato –anche con modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr. art. 7 l. 10 dicem-

bre 1993, n. 515– che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è manifestato "specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13" del Codice (art. 23, comma 3, d.lg. n. 196/2003).

Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, d.lg. n. 196/2003).

Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare –anche avvalendosi del predetto mandatario– che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a chiunque.

7. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati "pubblici" nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13 d.lg. n. 196/2003).

Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente:

"I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a ... (indicare almeno un responsabile del trattamento, se è stato designato)".

Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.

Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.

Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe:

- estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati;
- oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente un'idonea informativa anche di tenore sintetico.

Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni della primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).

Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali comunali.

La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lett. c), d.lg. n. 196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento.

Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.

Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa – secondo la predetta formula – può essere inserita nella lettera o nel messaggio, anziché essere inviata all'atto della registrazione "interna" dei dati.

Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente presso l'interessato, anziché da fonti pubbliche conoscibili da chiunque.

8. MISURE DI SICUREZZA ED ALTRI ADEMPIMENTI

Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. artt. 37 e 38 d.lg. n. 196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e, comunque, quelle "minime" (artt. 31, 33, 34, 35 e allegato B) d.lg. n. 196/2003).

Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2 l. n. 515/1993).

9. GARANZIE PER GLI INTERESSATI

La possibilità che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc.

L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.

Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne.

Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste dagli artt. 142 s. del d.lg. n. 196/2003.

10. USO DEI DATI DECORSO IL PERIODO DI ESONERO

Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) segnalaai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, la necessità di conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente provvedimento;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lg. n. 196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;
c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

39 Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante (*)

Registro delle Deliberazioni
n. 1 del 31 marzo 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1);

RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DELIBERA:

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:

1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:

a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di tra-

(*) *G.U.* 6 aprile 2004, n. 81.

sporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
 a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
 b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;
3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
 a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
 b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;
4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:
 a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;
 b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;
 c) relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;
5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:
 a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;
 b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;
6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:
 a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
 b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;
 c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di

lavoro, previdenza o assistenza;

d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;

f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ("confidi");

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

40 Sistemi di informazioni creditizie e bilanciamento di interessi (*)

Registro delle Deliberazioni
n. 9 del 16 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento adottato in data odierna da questa Autorità con il quale il Garante ha verificato la conformità alle leggi e ai regolamenti ed ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto in tema di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati per la concessione di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti (art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001; art. 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTI i precedenti provvedimenti adottati al riguardo dal Garante il 10 aprile 2002 (in Gazzetta ufficiale 8 maggio 2002, n. 106) e il 31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) e ritenuta la necessità che questa Autorità, anche in relazione agli elementi acquisiti durante i lavori propedeutici alla sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, indichi in materia modalità di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni del Codice sui presupposti di liceità del trattamento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

I sistemi informativi gestiti da soggetti privati ai fini della concessione di crediti al consumo o della valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti non sono attualmente oggetto di specifica normativa, a differenza di quanto avviene per:

- servizi o sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi, prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con deliberazioni del Cicr, regolati da istruzioni della Banca d'Italia e sottoposti alla relativa vigilanza;
- altri registri, banche di dati e archivi pubblici conoscibili da chiunque, utilizzati anche ai fini della concessione di crediti e disciplinati con specifiche normative (es.: registro informatico dei protesti, conservatorie dei registri immobiliari, ecc.).

In Italia, i sistemi informativi gestiti da privati si sono sviluppati prima dell'introduzione della normativa sulla protezione dei dati personali, in assenza di regole e di criteri comuni ed in forme diverse. Ciò, è avvenuto nell'ambito di associazioni o consorzi di operatori finanziari o di attività o servizi a pagamento svolti su iniziativa di società specializzate, in genere sulla base di accordi o contratti tra i gestori dei sistemi e i privati che vi partecipano.

Tali sistemi sono utilizzati da operatori del settore creditizio e finanziario -banche ed

(*) *G.U.* 23 dicembre 2004, n. 300.

intermediari finanziari come, ad esempio, le società finanziarie e di *leasing* finanziario- per condividere e scambiare informazioni su finanziamenti anche di contenuto importo e su pagamenti ratei. I fini perseguiti sono quelli di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in relazione anche alla necessità di accrescere la stabilità del sistema bancario e finanziario e all'esigenza rappresentata nel settore volta a sviluppare le attività produttive attraverso il sostegno della domanda di beni di consumo e di servizi (con particolare riferimento a contesti come quello del credito al consumo, presi in considerazione solo indirettamente o parzialmente nell'ambito delle "centrali rischi" di natura pubblica disciplinate, come detto, a livello normativo).

I sistemi privati in esame, già correntemente denominati come "centrali rischi" private, sono stati ora disciplinati dal previsto codice di deontologia e di buona condotta che li ha anche definiti come "sistemi di informazioni creditizie".

2. CONSENSO ED ALTRI PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Con riferimento al trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi allo svolgimento "positivo" dei rapporti di credito, i soggetti privati che gestiscono i predetti sistemi informativi devono acquisire, per l'eventuale tramite degli organismi partecipanti, il consenso libero ed informato degli interessati, espresso specificamente in rapporto ai vari trattamenti, in conformità a quanto stabilito dal Codice (art. 23) e dal predetto codice di deontologia e buona condotta.

Nel quadro di un elevato livello di garanzie per gli interessati (art. 2 del Codice), va garantito agli stessi il diritto di decidere consapevolmente se i propri dati possano essere registrati nei predetti sistemi informativi (allo scopo, ad esempio, di rendere più agevole il rilascio di futuri finanziamenti), senza condizionamenti anche di fatto o timori che tale determinazione si ripercuota negativamente sui propri rapporti, attuali o futuri, con gli operatori finanziari.

In alternativa al consenso, il titolare del trattamento di dati effettuato ai fini della concessione di credito al consumo, della valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti, può già ora avvalersi, in alcuni casi, di altri presupposti di liceità previsti dal Codice. Ciò, quando il medesimo trattamento:

a) è necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (ad esempio, per istruire una richiesta di finanziamento rivolta alla banca o alla società finanziaria: art. 24, comma 1, lett. b), del Codice);
b) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti, rispettando i limiti richiamati dal Codice (art. 24, comma 1, lett. d);
c) è necessario per finalità di difesa giudiziaria e per il tempo a ciò strettamente necessario, nonché in relazione a richieste degli interessati o di competenti autorità pubbliche, nei casi previsti dalla legge (art. 24, comma 1, lettere a) e f);
d) riguarda dati anonimi trattati per finalità statistiche, per i quali il Codice non è applicabile.

Tali presupposti sono utilizzabili dagli operatori entro i predetti ambiti limitati. Risulta quindi necessario verificare se, in vista della prossima applicazione del codice di deontologia e di buona condotta, il trattamento di determinati dati personali relativi a ritardati o mancati pagamenti effettuati nell'ambito dei predetti sistemi informativi privati possa essere basato su un ulteriore presupposto di liceità, utilizzabile anch'esso dagli operatori in alternativa al consenso libero, espresso e documentato degli interessati (art. 23 del Codice).

Un'idonea alternativa al consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi, che il Codice ha confermato nel nostro ordinamento apportandovi un'opportuna integrazione sulla base dell'esperienza (art. 24, comma 1, lett. *g*).

Il presente provvedimento intende dare attuazione a tale istituto, individuando, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 11 del Codice, i casi in cui il trattamento di alcuni dati personali relativi ai predetti rapporti di credito potrà avvenire, nell'ambito dei già menzio-

nati sistemi informativi, anche senza il consenso degli interessati, al solo fine di perseguire i legittimi interessi del titolare o dei terzi destinatari dei dati e con le modalità stabilite dal presente provvedimento e dal predetto codice di deontologia e di buona condotta.

3. DIRITTI DELLE PERSONE E LEGITTIMI INTERESSI DEL SETTORE CREDITIZIO E FINANZIARIO

Nel procedere a tale attuazione, va rilevato che i complessi trattamenti di dati personali effettuati negli ambiti sopra descritti presentano alcuni rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, potendo spiegare effetti negativi per la vita privata, per il legittimo accesso all'acquisto di beni e alla fruizione di servizi, nonché, più in generale, per la dignità e la reputazione, per le loro relazioni sociali o professionali e per l'iniziativa privata.

Considerato il rilevante impatto che i sistemi privati di informazioni creditizie spiega nei rapporti produttivi e commerciali attraverso le valutazioni effettuate per la concessione di crediti al consumo o nella valutazione dell'affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti, occorre evitare duplicazioni e sovrapposizioni di basi informative e la proliferazione di banche di dati plurisettoriali, centralizzate o interconnesse, con un eccesso di informazioni rivolte a vari scopi, che riguardano un numero elevato di persone e che possono risultare particolarmente invasive a causa dei diversi incroci di dati possibili.

Per altro verso, va constatato che l'acquisizione e lo scambio di informazioni significative relative a ritardati o mancati pagamenti di crediti al consumo, anche attraverso sistemi informativi gestiti da privati, possono risultare rilevanti per la corretta valutazione del merito creditizio e della situazione finanziaria dei richiedenti da parte di banche, società finanziarie e altri intermediari (tenuti ad assicurare una sana e prudente gestione dei finanziamenti) o per contenere eccessivi indebitamenti degli interessati e sovraesposizioni rispetto ai redditi dei debitori, nonché per prevenire artifizi e raggiri.

4. BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI AD INFORMAZIONI DI TIPO NEGATIVO

Una conoscenza più agevole delle informazioni appena indicate può risultare quindi particolarmente utile per le valutazioni che gli operatori del settore effettuano per concedere crediti o finanziamenti. Resta ferma la necessità che i dati siano trattati nei predetti sistemi solo per i periodi specificati nel citato codice di deontologia e di buona condotta, tenendo conto di vari fattori (evoluzione del settore; funzioni dei menzionati sistemi informativi; corrispondenti tempi di conservazione previsti per altre rilevazioni di rischi creditizi disciplinate e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia; termini attualmente previsti per conservare i dati riferiti a comportamenti debitori, registrati presso diversi archivi pubblici per finalità diverse da quelle proprie del rischio creditizio, termini di cui è prevista a breve l'armonizzazione in attuazione dell'art. 119 del Codice).

In base ai richiamati principi di pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati, e tenuto conto del nuovo quadro di regole e garanzie introdotto dal codice di deontologia e buona condotta, il Garante ritiene di poter individuare come necessari per perseguire i legittimi interessi dei titolari del trattamento effettuato nell'ambito dei menzionati sistemi informativi, i trattamenti di dati personali relativi a:

a) ritardi nel pagamento di un credito, dati che possono essere conservati nei predetti sistemi, in caso di ritardi pari a due rate o mesi, per dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla loro regolarizzazione e, in caso di ritardi di entità superiore, per ventiquattro mesi dalla data medesima;
b) rapporti di credito per i quali si sono verificati ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati, dati che possono essere conservati nei predetti sistemi per non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto. In quest'ultimo caso, tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), possono essere conservati ulteriormente anche i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo eventualmente presenti nel

sistema informativo, anche se riferiti ad altri rapporti di credito riguardanti il medesimo interessato.

Nei casi individuati nel presente punto 4, il trattamento dei dati personali appena indicati è pertanto lecito per le finalità menzionate anche in assenza del consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, con effetto dal 1° gennaio 2005, data in cui il predetto codice di deontologia e buona condotta entrerà in vigore.

La presente decisione riguarda solo i soggetti definiti come "gestore" o "partecipante" nell'art. 1 del predetto codice di deontologia e buona condotta.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

1) individua nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi informativi oggetto del codice di deontologia e di buona condotta di cui in motivazione, può essere effettuato dai gestori e dai partecipanti a tali sistemi nei limiti e alle condizioni sopra indicate, al solo fine di perseguire i predetti legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;
2) dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

41 Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato

Registro delle Deliberazioni
n. 14 del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 12, lett. *a*), della direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano e a talune informazioni sul loro trattamento deve essere garantito liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi;

VISTO l'art. 8 della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

VISTI gli articoli da 7 a 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) in tema di esercizio dei diritti dell'interessato e, in particolare, di esercizio del diritto di accesso;

RILEVATO che il principio introdotto dalla previgente disciplina (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996; art. 17, commi 7 e 8, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501) e confermato dal Codice è quello della tendenziale gratuità dell'esercizio del diritto di accesso, trattandosi appunto di un diritto e non di richiesta di prestazione dietro corrispettivo;

VISTO l'art. 10, commi 7 e 8, del Codice in riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*) e *c*), secondo cui si può eventualmente chiedere all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata in ciascun caso specifico, anziché la copertura di tutti gli eventuali costi derivanti dall'esercizio del diritto, solo a seguito di alcune richieste (richiesta di conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, oppure dell'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici);

CONSIDERATO che il predetto contributo spese può essere chiesto quando non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato e che il medesimo contributo, oltre a non poter eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale; rilevato che il Garante può individuare l'importo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente;

RILEVATO che l'esistenza di dati che riguardano l'interessato deve intendersi confermata, agli effetti dell'applicazione del presente provvedimento, anche quando i dati cancellati o non più reperibili risultino, comunque, essere stati trattati in precedenza;

CONSIDERATO che, se risulta confermata l'esistenza di dati, può essere chiesto un contributo spese quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione;

RITENUTA la necessità di determinare in termini generali la predetta misura del contributo spese relativamente ai menzionati casi di esercizio del diritto di accesso ai dati personali o a talune informazioni;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

1. Casi considerati di esercizio dei diritti

Il presente provvedimento riguarda le seguenti istanze rivolte a qualunque titolare del trattamento pubblico o privato, in conformità al Codice (artt. 7, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*) e *c*), 8 e 9):

- richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali;
- richiesta di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile;
- richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;
- richiesta di conoscere le finalità del trattamento;
- richiesta di conoscere le modalità del trattamento;
- richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il contributo spese in esame non si riferisce, quindi, all'esercizio di diritti dell'interessato diversi da quelli sopra specificamente indicati (ad esempio, non è ipotizzabile un contributo in caso di richiesta di rettificazione o di opposizione al trattamento).

Gli importi massimi del contributo spese qui previsti in base al Codice sono determinati tenendo conto della normativa comunitaria e internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente al Codice e della necessità di non rendere oneroso l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il principio generale resta, infatti, quello secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ai dati che riguardano l'interessato è gratuito.

2. Casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati

In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro.

Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998).

Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente.

Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere chiesto quando i dati, cancellati o comunque non reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.

3. Casi in cui risulta confermata l'esistenza di dati

Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta dell'interessato, risulta invece confermata

l'esistenza di dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano.

L'interessato può infatti richiedere specificamente la riproduzione di uno speciale supporto sul quale sono presenti già i dati personali (art. 10, comma 8).

Tale caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati in forma intelligibile e non attiene, inoltre, alle richieste di trasporre i dati su supporti di uso più comune, come ordinari *floppy disk* o *cd-rom*, concernendo solo richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.

In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo riguardano.

Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va ritenuto congruo l'importo di euro 20,00.

Si tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico;

VISTI gli altri atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

determina gli importi relativi al contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato nei termini di cui in motivazione e prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice in materia di protezione dei dati personali di adottare le misure necessarie indicate nel presente provvedimento per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 23 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Unione europea

42 Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man (*)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2004

sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man

[*notificata con il numero C(2004) 1556*]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/411/CE)

(*) G.U.C.E. 30 aprile 2004, L 151/50.

43 Decisione della Commissione del 14 maggio 2004 relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti *United States Bureau of Customs and Border Protection* (*)

Notificata con il numero C(2004) 1914
Testo rilevante ai fini del SEE
2004/535/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono che la trasmissione di dati personali ad un paese terzo possa aver luogo soltanto se il paese terzo di cui si tratta garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi nazionali di attuazione delle altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima della trasmissione.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Sulla base di tale constatazione, dati personali possono essere trasmessi dagli Stati membri senza che sia necessaria alcuna garanzia supplementare.

(3) In virtù della direttiva 95/46/CE il livello di protezione dei dati è valutato con riguardo a tutte le circostanze relative ad una trasmissione o a una categoria di trasmissioni di dati e tenendo conto, in particolare, delle condizioni elencate all'articolo 25, paragrafo 2.

(4) Nell'ambito dei trasporti aerei, la scheda nominativa del passeggero (*Passenger Name Record*, nel prosieguo «PNR») è una scheda comprendente le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero. Essa contiene tutte le informazioni necessarie per consentire il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte delle compagnie aeree della prenotazione e delle compagnie aeree partecipanti. Ai fini della presente decisione i termini «passeggero» e «passeggeri» comprendono i membri dell'equipaggio. Per «compagnia aerea della prenotazione» s'intende la compagnia aerea presso la quale il passeggero ha fatto la sua prenotazione originale, o presso la quale delle prenotazioni addizionali sono state fatte dopo l'inizio del viaggio. Per «compagnie aeree partecipanti» s'intende qualsiasi compagnia aerea alla quale la compagnia aerea della prenotazione ha chiesto un posto per un passeggero su uno o vari voli.

(5) L'ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States

(*) *G.U.C.E.* 6 luglio 2004, L 235/11.
(1) *G.U.C.E.* 23 novembre 1995, L 281/ 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (*G.U.C.E.* 31 ottobre 2003, L 284, p.1).